

Codice DB1411

D.D. 28 marzo 2011, n. 832

Lago Maggiore in Comune di Arona (NO). Nulla osta ai soli fini idraulici per l'occupazione temporanea in data 08/04/2011 di area demaniale denominata "Largo Alpini" del Comune di Arona per corsa podistica. Ditta: A.S.D. Podistica Arona.

(omissis)
IL DIRIGENTE
(omissis)
determina

Che alla A.S.D. Podistica Arona, possa essere rilasciata l'autorizzazione per l'occupazione temporanea, in data 08/04/2011 di area demaniale denominata "Largo Alpini" del Comune di Arona per corsa podistica "StrArona.

Le strutture previste per reception e ristoro in corrispondenza di Largo Alpini, per un ingombro complessivo di 800,00 mq, dovranno essere poste nella posizione e secondo le modalità indicate ed illustrate nel disegno allegato all'istanza in questione che, debitamente vistato da quest'Ufficio, forma parte integrante del presente nulla osta subordinatamente all'osservanza delle seguenti condizioni:

- 1) resta a carico della A.S.D. Podistica Arona ogni responsabilità di legge, nei riguardi di terzi, per eventuali danni che potrebbero derivare dall'allestimento delle strutture previste per lo svolgimento della premiazione;
- 2) la A.S.D. Podistica Arona dovrà provvedere, a propria cura e spese, alla immediata rimozione delle strutture allestite, in seguito al verificarsi di un eventuale progressivo innalzamento del livello delle acque del lago Maggiore che possano venire ad interessare le aree demaniali in questione;
- 3) la A.S.D. Podistica Arona è direttamente responsabile verso terzi di ogni danno cagionato alle persone e alla proprietà nel corso delle occupazioni delle aree demaniali, tenendo sollevata ed indenne l'Amministrazione Regionale da ogni ricorso o pretesa di chi si ritenesse danneggiato dall'esercizio del presente nulla osta;

Il soggetto autorizzato dovrà acquisire il provvedimento concessorio al fine di regolarizzare amministrativamente e fiscalmente la propria posizione per l'occupazione di sedimi del demanio pubblico conseguente alla occupazione delle aree demaniali per lo svolgimento della manifestazione.

Il soggetto autorizzato, prima dell'installazione delle strutture sull'area demaniale, dovrà ottenere ogni altra autorizzazione necessaria secondo le vigenti leggi in materia.

La presente determinazione sarà pubblicata sul Bollettino Ufficiale della Regione Piemonte ai sensi dell'art. 61 dello Statuto e dell'art. 5 della l.r. 22/2010.

Avverso la presente determinazione è ammesso ricorso nei termini di legge e nelle sedi competenti.

Il Dirigente
Roberto Crivelli